

**Ricorso proposto il 4 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia**

(Causa C-545/08)

(2009/C 82/18)

*Lingua processuale: il polacco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Nijenhuis e K. Mojszowicz, agenti)

*Convenuta:* Repubblica di Polonia

**Conclusioni della ricorrente**

- Dichiarare che, regolamentando le tariffe per gli utenti finali relative all'accesso ai servizi a banda larga senza condurre preliminarmente un'analisi di mercato, la Repubblica di Polonia non ha adempiuto ai suoi obblighi risultanti dagli artt. 16 e 17 della direttiva 2002/22/CE <sup>(1)</sup> in combinato disposto con gli artt. 16 e 27 della direttiva 2002/21/CE <sup>(2)</sup>;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Regolamentando le tariffe per gli utenti finali relative all'accesso ai servizi a banda larga senza condurre preliminarmente un'analisi di mercato, la Repubblica di Polonia non ha adempiuto ai suoi obblighi risultanti dagli artt. 16 e 17 della direttiva 2002/22/CE in combinato disposto con gli artt. 16 e 27 della direttiva 2002/21/CE.

In primo luogo, gli obblighi imposti alla Telekomunikacja Polska dal Presidente dell'Urząd Komunikacji Elektronicznej due anni dopo l'entrata in vigore in Polonia della vigente normativa comunitaria, cioè la necessità che l'impresa sottoponga le tariffe per gli utenti finali, relative ai servizi di accesso alla banda larga, all'autorità nazionale di regolamentazione a fini di autorizzazione e l'esigenza che le tariffe vadano fissate sulla base dei costi di prestazione dei servizi, rappresentano nuovi obblighi e non il mantenimento degli obblighi già in vigore.

In secondo luogo, gli obblighi di regolamentazione relativi all'accesso ai servizi a banda larga imposto alla Telekomunikacja Polska dal Presidente dell'Urząd Komunikacji Elektronicznej non possono considerarsi come una misura transitoria ai sensi dell'art. 27 della direttiva quadro poiché l'art. 17 della direttiva 98/10/CE, di cui all'art. 27, riguarda esclusivamente le tariffe per l'uso di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi telefonici pubblici fissi.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

<sup>(2)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

**Impugnazione proposta il 9 febbraio 2009 dal Deepak Rajani (Dear!Net Online) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 26 novembre 2008, causa T-100/06, Deepak Rajani (Dear!Net Online)/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

(Causa C-559/08 P)

(2009/C 82/19)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Deepak Rajani (Dear!Net Online) (rappresentante: A. Kockläuner, Rechtsanwalt)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Artoz-Papier AG

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado 26 novembre 2008, causa T-100/06.
- Condannare l'UAMI alle spese del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

**Motivi e principali argomenti**

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

- il Tribunale di primo grado, respingendo il primo motivo di ricorso, ha erroneamente interpretato l'art. 43, nn. 2 e 3 del regolamento sul marchio comunitario in combinato disposto con l'art. 4, n. 1, dell'accordo di Madrid;
- il Tribunale di primo grado, respingendo il primo motivo di ricorso, ha violato l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) e l'art. 6 in combinato con l'art. 14 della per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU);
- il Tribunale di primo grado, respingendo il primo motivo di ricorso, ha violato l'art. 10 della direttiva 84/104/CE <sup>(1)</sup> in combinato disposto con l'art. 1 della medesima direttiva;
- il Tribunale di primo grado, respingendo il secondo motivo di ricorso, ha violato l'art. 79 del regolamento sul marchio comunitario non tenendo conto che l'opponente ha agito in mala fede;
- il Tribunale di primo grado, respingendo il secondo motivo di ricorso, ha erroneamente considerato i marchi in conflitto come somiglianti e pertanto ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario;
- il Tribunale di primo grado, respingendo il secondo motivo di ricorso, ha violato l'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado per non aver tenuto conto della prova allegata al ricorso dinanzi ad esso;

- il Tribunale di primo grado, respingendo il secondo motivo di ricorso, ha violato gli artt. 49 e 50 in combinato disposto con l'art. 220 del Trattato sull'Unione europea (versione consolidata);
- il Tribunale di primo grado, respingendo il secondo motivo di ricorso, non ha tenuto conto dell'abuso di potere da parte dell'UAMI.

(<sup>1</sup>) Prima direttiva del Consiglio 89/104/CEE 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1).

### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Gand (Belgio) l'8 gennaio 2009 — Erotic Center BVBA/Stato belga**

**(Causa C-3/09)**

(2009/C 82/20)

*Lingua processuale: l'olandese*

#### **Giudice del rinvio**

Cour d'appel di Gand

#### **Parti**

*Ricorrente:* Erotic Center BVBA

*Convenuto:* Stato belga

#### **Questione pregiudiziale**

Se una cabina consistente in uno spazio che può essere chiuso, che può contenere solo una persona, in cui questa persona può guardare film, su uno schermo televisivo, previo pagamento e in cui detta persona avvia personalmente la proiezione mediante inserimento di denaro, ha la scelta tra diverse pellicole e durante il tempo pagato può continuamente modificare la scelta dei film proiettati, debba essere considerata come un «cinema», ai sensi della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE (<sup>1</sup>), allegato H, categoria 7 (nel frattempo divenuto: allegato III, n. 7, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (<sup>2</sup>)).

(<sup>1</sup>) Direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

### **Impugnazione proposta l'8 gennaio 2009 da Gerasimos Potamianos avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 15 ottobre 2008, causa T-160/04, Potamianos/Commissione**

**(Causa C-4/09 P)**

(2009/C 82/21)

*Lingua processuale: il francese*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Gerasimos Potamianos (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee

#### **Conclusioni del ricorrente**

- Annullare integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 15 ottobre 2008, nella causa T-160/04 (Potamianos/Commissione), con la quale il Tribunale ha respinto tutti i capi del suo ricorso 26 aprile 2004 proposto contro la decisione dell'autorità autorizzata a concludere contratti di assunzione (AACC) di non prorogare il suo contratto di agente temporaneo;
- annullare la decisione dell'AACC di non rinnovare il suo contratto di agente temporaneo;
- condannare la convenuta alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

#### **Motivi e principali argomenti**

Con la sua impugnazione, il ricorrente formula quattro addebiti a sostegno del ricorso.

Secondo il primo addebito, sarebbe scorretta l'interpretazione del Tribunale in base alla quale il mancato rinnovo del suo contratto di agente temporaneo si fondava su ragioni connesse con l'interesse del servizio. Infatti, i superiori gerarchici del ricorrente avrebbero più volte domandato la proroga del suo contratto. Indizi oggettivi, pertinenti e concordanti consentirebbero, al contrario, di stabilire che l'applicazione della regola «anticumulo», che fissa a massimo sei anni la durata del contratto di un agente temporaneo, costituiva il solo fondamento della decisione del mancato rinnovamento in esame.

Con il secondo addebito, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che egli non avesse presentato la candidatura per l'impiego di cui trattasi, mentre egli, nel rispetto dei termini, aveva domandato la proroga del suo contratto e reiterato la sua richiesta anche dopo la pubblicazione dell'avviso di posto vacante.